

Famiglia - potestà' dei genitori - Procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_709 ter, Cod\_Proc\_Civ\_art\_710, Cod\_Civ\_art\_2043

**Corte**

**Cassazione**

**27147**

**2021**